

TESTO ORIGINALE	PROPOSTE DI MODIFICA
STATUTO della “FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO” Articolo 1 Costituzione, sede e Fondatori. 1. E’ costituita la “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6. La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante “Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni” e del presente Statuto. 2. La Fondazione ha la durata di trenta anni. 3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato. 4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato “Museo”, comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività ed a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L’atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite. La determinazione degli impegni finanziari relativi ai primi cinque anni di attività è definita in sede di atto costitutivo. 5. La Fondazione concorda con il Ministero per i	STATUTO della “FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO” Articolo 1 Costituzione, sede e Fondatori. 1. E’ costituita la “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”, di seguito denominata “Fondazione”, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6. La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni” e del presente Statuto. 2. La Fondazione ha la durata di trenta anni. 3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato. 4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato “Museo”, comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede, individuando, ove necessario, nuovi edifici idonei allo svolgimento delle attività e a sostenere gli oneri derivanti dal nuovo allestimento del Museo. L’atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite

beni e le attività culturali le modalità per la prioritaria utilizzazione del personale, ritenuto necessario, in servizio presso il Museo, con l'assenso degli interessati, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali. Articolo 2 Finalità e attività. 1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. 2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali. 3. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare: a) l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti; b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali ed organi competenti per il turismo ed, in particolare, con la Regione Piemonte. 4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa,	Articolo 2 Finalità e attività. 1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. 2. La Fondazione persegue le finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali. La Fondazione, riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2011 quale ente di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, persegue altresì la finalità di studio e ricerca nel settore dell'egittologia, compresa la diffusione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica e il pubblico. 3. Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione persegue, in particolare: a) l'acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione del Museo e dei beni culturali conferiti; b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, anche internazionali e organi competenti per il turismo e, in particolare, con la Regione Piemonte. 4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa,
---	---

strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali: a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti; b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Articolo 3 Patrimonio e fondo di dotazione 1. Il patrimonio della Fondazione, quale anche risultante dall'atto costitutivo, è costituito da: a) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero; b) gli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso; d) i beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è proprietaria. 2. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie. 3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile. 4. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente destinate a patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie. Articolo 4 Organi e loro durata. 1. Sono organi della Fondazione: a) il Collegio dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione;	strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione, quali: a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti; b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, a istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Articolo 3 Patrimonio 1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero, dagli apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri Fondatori in sede di atto costitutivo nonché dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione a incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione stessa. 2. Il patrimonio disponibile è costituito dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente a incremento del patrimonio stesso, nonché dai beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria. 3. Il patrimonio, nonché le rendite che ne derivino, sono totalmente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie. 4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile. 5. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori e di terzi. Queste risorse finanziarie, se non espressamente destinate a patrimonio indisponibile, costituiscono patrimonio disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie. Articolo 4 Organi e loro durata. 1. Sono organi della Fondazione: a) il Collegio dei Fondatori; b) il Presidente; c) il Consiglio di amministrazione;
---	--

d) il Comitato scientifico; e) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza. Articolo 5 Collegio dei Fondatori. 1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è componente. 2. Il Collegio, che è convocato dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno tre Fondatori, delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su: a) nomina del Presidente della Fondazione; b) nomina del Consiglio di amministrazione; c) nomina del Collegio dei revisori dei conti; d) modificazioni dello statuto; e) ammissione di nuovi Fondatori; f) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione; g) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Direttore e del Collegio dei revisori. 3. Il Collegio dei Fondatori determina, inoltre, su proposta del Presidente, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione. 4. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio, prima della loro sottoposizione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ai sensi dell'art. 9, comma secondo lettere a) e b), nonché la versione finale dei bilanci saranno inviati a tutti i Fondatori. 5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.	d) il Comitato scientifico; e) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Gli organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Fondatori durano in carica quattro anni. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza. Articolo 5 Collegio dei Fondatori. 1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione. 2. Il Collegio è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente della Fondazione; può essere altresì convocato dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno tre Fondatori. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su: a) nomina del Presidente della Fondazione; b) nomina del Consiglio di amministrazione; c) nomina del Collegio dei revisori dei conti; d) nomina del Comitato Scientifico; e) modificazioni dello statuto; f) ammissione di nuovi Fondatori; g) adozione del documento programmatico pluriennale e annuale che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione; h) approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno; i) esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente e del Direttore. 3. Il Collegio dei Fondatori determina inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'indennità di carica per i membri del Consiglio di amministrazione. 4. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono inviati, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, a tutti i Fondatori. 5. Il Presidente trasmette ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri di amministrazione da essi designati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.
--	--

Articolo 6 Presidente 1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. 3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. 4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione. 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione più anziano d'età.	Articolo 6 Presidente 1. Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. 3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. 4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio, e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione. 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume le funzioni di questi il componente il Consiglio di amministrazione più anziano d'età.
Articolo 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da nove membri, di cui: a) - due designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra cui il Presidente; b) - il Direttore regionale per i beni culturali del Piemonte; c) - uno designato dal Presidente della Regione Piemonte; d) - uno designato dal Presidente della Provincia di Torino; e) - uno designato dal Sindaco di Torino; f) - tre designati congiuntamente dagli altri Fondatori. 2. I Consiglieri possono essere sostituiti durante l'espletamento del loro mandato dai Fondatori che li hanno designati. 3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza. 4. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.	Articolo 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è composto da cinque membri, di cui: a) il Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) uno designato dal Presidente della Regione Piemonte; c) uno designato dal Presidente della Provincia di Torino; d) uno designato dal Sindaco di Torino; e) uno designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato il Collegio dei Fondatori provvede alla nomina del/i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1. 3. Possono essere designati a far parte del Consiglio di amministrazione anche coloro che hanno incarichi di amministrazione attiva nell'ambito dei singoli Fondatori. 4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio, invita i Fondatori alle designazioni di rispettiva competenza. 5. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'indennità di carica prevista dall'articolo 5, comma 3, il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ~~ovvero~~ su richiesta scritta di almeno tre componenti.
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Sono riservate al Consiglio di amministrazione le deliberazioni ~~in materia di programmazione annuale delle~~ attività della Fondazione.
2. ~~Il Consiglio delibera, in particolare, su:~~
 - a) ~~approvazione del bilancio preventivo annuale, entro il 30 novembre di ciascun anno;~~
 - b) ~~approvazione del bilancio d'esercizio, entro il 31 maggio di ciascun anno;~~
 - c) approvazione e modifica di regolamenti interni;
 - d) nomina e revoca ~~del~~ Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ~~su proposta del Presidente,~~ sentito il parere del Comitato scientifico, determinando il relativo compenso e la

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ~~o~~ su richiesta scritta di almeno tre componenti. **Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.**
2. Le sedute del Consiglio si tengono di regola presso la sede della Fondazione.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. **È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.**

Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Sono riservate al Consiglio di amministrazione le deliberazioni **relative alle** attività della Fondazione.
2. **Al Consiglio spetta inoltre:**
 - a) **predisporre, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio preventivo annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno;**
 - b) **predisporre, con la collaborazione del Direttore, il progetto di bilancio consuntivo, entro il 31 marzo di ciascun anno;**
 - c) approvare e modificare i regolamenti interni;
 - d) nominare e **revocare** il Direttore a maggioranza assoluta dei suoi componenti, **sentito il parere del Comitato scientifico, determinando il relativo compenso e la durata del suo incarico;**

durata del suo incarico; e) nomina e revoca dei componenti il Comitato scientifico, definendone l'eventuale indennità ed il rimborso spese. 3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente. Articolo 10 Direttore 1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. 2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione. 3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Articolo 11 Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è presieduto da uno studioso di chiara fama in egittologia, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore generale per i beni archeologici del Ministero. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione. 2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione. 3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione. 4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Consiglio di amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1999 e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più gravi, può	3. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 2, lettere a) e b), sono assunte con il voto favorevole del Presidente. Articolo 10 Direttore 1. Il Direttore della Fondazione deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali e deve essere selezionato mediante procedura a evidenza pubblica. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti. 2. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione. 3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Articolo 11 Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei Fondatori ed è presieduto da uno studioso di chiara fama in egittologia, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore generale per i beni archeologici del Ministero. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione. 2. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alla riunione. 3. Il Comitato scientifico si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione. 4. Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Consiglio di amministrazione le attività della Fondazione non coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 490 del 1999 e con il conseguimento delle finalità statutarie. Il Ministro, nei casi più gravi, può
---	---

disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti. Articolo 12 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, nominati dal Collegio dei Fondatori, di cui: a) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; c) un membro designato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dagli Enti pubblici territoriali fondatori; d) un membro designato congiuntamente dagli altri Fondatori. 2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. 3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione. Articolo 13 Esercizio e bilancio 1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. 2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il	disporre la revoca del conferimento in uso dei beni culturali conferiti. Articolo 12 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo e uno supplente iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri, se non iscritti in tale registro, comunque esperti nella materia, così designati: a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; b) un membro effettivo designato congiuntamente da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino; c) un membro effettivo designato dalla Fondazione CRT; d) un membro supplente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; e) un membro supplente designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. Il Collegio dei revisori verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile. 3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali, e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della fondazione. Articolo 13 Esercizio e bilancio 1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di
--	--

30 aprile, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità, ai principi contabili nazionali ed internazionali, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio. 3. Entro il 31 ottobre il Direttore redige il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Articolo 14 Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione ed, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. 2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. 3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Consiglio di amministrazione, che persegue finalità analoghe a quelle della fondazione estinta. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.	Amministrazione, in collaborazione con il Direttore, predispone il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione, illustrante, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella redazione di tali documenti sono seguite le regole di ordinata contabilità, i principi contabili nazionali e internazionali, nonché quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale e il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo. Articolo 14 Vigilanza, scioglimento e liquidazione della Fondazione 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione e, in particolare, i poteri di cui agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. 2. In caso di estinzione della Fondazione, i beni culturali conferiti in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. 3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti allo stesso Ministero o ad altro Ente individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegue finalità analoghe a quelle della fondazione estinta. 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.
--	--